

MANCATA MATURAZIONE FERIE IN CASO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE

A seguito di segnalazioni sulla mancata maturazione dei giorni di congedo ordinario per sospensione dall'attività lavorativa imposta, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, dall'articolo 4 ter del D.L. n. 44 del 2021, abbiamo chiesto al Dipartimento chiarimenti sulle conseguenze normativamente previste in tal caso.

Una recente sentenza del Tar Lombardia, la 16 del 2 gennaio 2023, **ha sancito l'illegittimità della decurtazione dell'anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale.**

Nella specie, la sentenza avalla la decisione dell'Amministrazione di non retribuire il dipendente ma cassa la decisione di non considerare maturata l'anzianità di servizio e i giorni di licenza ordinaria per il periodo sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Infatti, il Tar Lombardia ha statuito: *“L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati (...) la norma è chiara (...) nel limitare le conseguenze della sospensione dell'attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all'interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla*

natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria”.

Una pronuncia chiarificatrice dell’Amministrazione sarebbe utile al fine di garantire la corretta applicazione al caso considerato e a casi simili della normativa prevista.

[LA NOTA INVIATA](#)

[FORZEARMATE.ORG](#)

SEGUICI SU TELEGRAM

